

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

### **IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA la Legge Regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss. mm. e ii.;
- VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.e ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e ss. mm. e ii.;
- VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 ed in particolare l'art. 11, con il quale viene recepito in Sicilia il dettato normativo del citato D.Lgs. n. 118/2011, e ss. mm. e ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- VISTO Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m. e i.;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s. m. e i.;

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- TENUTO CONTO che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;
- VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20.01.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia, C (2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia; C(2020) 8655 final del 01/12/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia;
- CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2518 del 9/6/2020 con il quale è stato conferito aldott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28/05/2020, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- VISTO il **DDG n. 2163 del 30/03/2016**, registrato alla Corte dei Conti il 6/06/2016 Reg.8 Fg. 181 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell'8/04/2016 - Parte Prima, con il quale sono state approvate le **“Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale”** contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014/2020;
- VISTO il **DDG n. 2825 del 31/10/2019** con il quale sono approvate le **“Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni”** delle misure non connesse alla superficie o agli animali del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia 2014/2020 (Allegato A);
- VISTO il DDG n.1978 del 26/06/2020 con il quale sono state modificate ed integrate le **“Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni”** delle misure non connesse alla superficie o agli animali del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia 2014/2020 (Allegato A) approvate con DDG n. 2825 del 31/10/2019;
- RITENUTO di dovere modificare le Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale del PSR Sicilia 2014/2020 approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e ss.mm.ii, eliminando il sottoparagrafo **“Interventi che non costituiscono varianti”** e il sottoparagrafo **“Richieste di variante non ammissibili”** del paragrafo 5.7 **“Varianti in corso d'opera”**;
- RITENUTO di dover apportare delle integrazioni alle **“Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni”** delle misure non connesse alla

superficie o agli animali del PSR Sicilia 2014/2020, approvate con DDG n. 2825 del 31/10/2019, con l'inserimento del paragrafo 1.2 "Interventi non sostanziali che non costituiscono varianti in corso d'opera" e del paragrafo 1.3 "Varianti non ammissibili";

## DECRETA

### Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### Art. 2

E' approvata l'integrazione alle Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, delle misure non connesse alla superficie o agli animali del PSR Sicilia 2014/2020 (Allegato A) di cui al DDG n. 2825 del 31/10/2019, con l'inserimento dei seguenti paragrafi:

- **1.2 "INTERVENTI NON SOSTANZIALI CHE NON COSTITUISCONO VARIANTI IN CORSO D'OPERA"**

Per la categoria lavori ed opere (strutture, miglioramenti fondiari) non rappresentano varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori/tecnico abilitato su beni immobili per la risoluzione di aspetti di dettaglio, purché le modifiche apportate o da apportare non necessitano di autorizzazioni (ad eccezione di Scia e Cila), concessioni, pareri/nulla osta aggiuntivi a quelli inizialmente necessari e richiesti da parte dei competenti Uffici/Enti per acquisire la cantierabilità, fermo restando l'importo massimo inizialmente ammesso e il mantenimento delle finalità e delle funzionalità originariamente previste. Tali modifiche devono essere motivate, non dettate da discrezionalità e non devono introdurre variazioni significative al progetto originario.

Per la categoria acquisto/fornitura di beni e servizi materiali ed immateriali non rappresenta variante il cambio dei fornitori così come l'acquisto/fornitura di beni e servizi aventi caratteristiche e finalità simili a quelle preventivate, fermo restando l'importo massimo inizialmente ammesso.

Parimenti, per le sottomisure della cooperazione e per quelle che finanziano azioni di informazione, promozione e consulenza non rappresentano varianti le modifiche delle modalità di attuazione delle attività che si rendono indispensabili per la buona riuscita del progetto e che, per loro caratteristiche, non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività approvate con il progetto originario.

Nei casi sopra esposti, qualora non venga richiesta una rimodulazione finanziaria che comporti una compensazione dei costi tra diversi interventi/attività o uno spostamento di somme da un partner all'altro (nel caso di raggruppamento di cooperazione tra più soggetti) o qualora non venga richiesta una modifica che comporti l'introduzione di voci di spesa (macchine, attrezzi, impiantistica, servizi esterni, beni di consumo, software ecc..) precedentemente non previste dall'iniziativa progettuale, non deve essere presentata la domanda di variante sul portale Sian Agea. Sarà sufficiente, in questi casi, presentare contestualmente alla domanda di pagamento (sal/saldo) una comunicazione corredata dalla relazione tecnica giustificativa per le modifiche richieste, dagli eventuali elaborati grafici e dai documenti/elaborati tecnici (computo metrico estimativo, preventivi, ecc...).

Nello specifico, per effettuare il cambio fornitore, la comunicazione dovrà attestare la congruità dell'offerta, specificare le motivazioni che hanno portato al cambio fornitore e riportare in allegato il nuovo preventivo di spesa conforme e confrontabile con quelli originariamente presentati assieme alla domanda di sostegno. Nel caso di acquisto/fornitura di beni e servizi aventi caratteristiche e finalità simili a quelle preventivate, alla comunicazione dovrà essere allegata una relazione tecnica giustificativa che ne dia dimostranza e il nuovo preventivo di spesa che dovrà essere confrontabile con quelli originariamente presentati.

In fase di accertamento della domanda di pagamento, a seguito delle risultanze delle verifiche effettuate dal funzionario incaricato dall'Amministrazione, si procederà, qualora sussistano i requisiti, all'approvazione delle modifiche apportate dal beneficiario/tecnico incaricato. In tutti i casi dovranno essere riportate nel verbale di accertamento le modifiche effettuate e le determinazioni del funzionario incaricato.

- **1.3 "VARIANTI NON AMMISSIBILI"**

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno rigettate le richieste di varianti che scaturiscono da sconti registratesi nell'acquisto di macchine ed attrezzature.

Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Art. 3

E' eliminato il sottoparagrafo "*Interventi che non costituiscono varianti*" e il sottoparagrafo "*Richieste di variante non ammissibili*" del paragrafo 5.7 "Varianti in corso d'opera" delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale del PSR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e ss.sm.ii.,

Le predette integrazioni/modifiche si applicano anche a tutte le Disposizioni attuative e procedurali specifiche delle Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Sicilia 2014-2020, approvati con i rispettivi provvedimenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/2015), nel sito del PSR Sicilia 2014-2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 24/11/2021

**Il Dirigente Generale**

**Dario Cartabellotta**

(Firma sostituita dall'indicazione a stampa  
ex c.2 art. 3 del D.lgs.39/1993)